



COMUNE DI CREDARO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente: 10091
DELIBERAZIONE N. 3 in data: 28.09.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno **duemilaventi** addi **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BELLINI ADRIANA	Presente
FALCO COSIMO	Presente
ALGISI FRANCESCO	Assente
TRAPLETTI GIUDITTA	Presente
ZANNI RACHELINDA	Presente
BONZANI ENRICO	Presente
BELOTTI SERGIO	Presente
MOROTTI MARCO	Presente
TALLARINI SARA	Presente
ANDREINA HEIDI MONICA	Presente
ROSSI LUCA	Presente
RAVELLI LAURA	Presente
CORNAGO GIOVANNI FRANCESCO	Presente

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Liliana Rafani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adriana Bellini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone la discussione unica degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, in quanto strettamente collegati e consequenziali. Precisa che, poi, si passerà alla votazione punto per punto.

Dopodichè passa ad illustrare gli argomenti:

- l'impianto tariffario, il piano delle Opere Pubbliche, soffermandosi sul contributo regionale (specifico per gli investimenti) e statale, nonché il ricorso al fondo di rotazione del BIM che hanno consentito il completamento della pubblica illuminazione.

Spiega, poi, l'utilizzo del contributo "zona rossa" (intervento messa in sicurezza scuola e ambulatori) e i vari contributi per centri estivi e famiglia per acquisto libri.

Si apre la discussione:

Il consigliere Andreina Heidi prende atto di un bilancio che deve rispondere all'attuale emergenza sanitaria. In uno spirito di collaborazione, pur comprendendo tutto il lavoro e gli sforzi fatti, chiede il perché non vi sia traccia di una progettualità, di una programmazione futura di un'opera importante (come poteva essere l'area feste). Per la mancanza di tale programmazione annuncia, come gruppo, il voto contrario sul bilancio, sul piano Opere Pubbliche e l'astensione sull'approvazione delle tariffe.

Il Sindaco risponde che la mancanza di una programmazione e progettualità importante è dovuta all'approccio ed all'impronta che si sta dando all'azione di questa Amministrazione, vale a dire l'opera viene iscritta in bilancio quando ne è sicura la realizzazione.

Udito l'intervento del consigliere Comunale Giovanni Cornago, il quale, fa' presente anche lui la mancanza di una progettualità di un'opera importante nella programmazione, nonostante il basso indice di indebitamento.

VISTO l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che *"738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

RICHIAMATO l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (espressamente richiamato, con riferimento all'IMU, dal comma 777 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 cit.) secondo cui *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;

CONSIDERATO che a seguito delle novità normative in materia di IMU, introdotte dalla citata legge 160/2019, è necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'esercizio della potestà regolamentare generale attribuita al comune ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, da esercitarsi nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

VISTO l'allegato schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che “*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, il quale dispone che “*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*”;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 295 del 17/12/2019), avente per oggetto il “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 50 del 28/02/2020), avente per oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.”;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che ha stabilito, nel testo definitivo in sede di conversione, l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

VISTO l'articolo 106, comma 3-*bis*, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. n. 77 del 17 luglio 2020, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45 – in vigore dal 1° gennaio 2020)";

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e depositato agli atti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n.11 ed astenuti n.1 (Cornago) espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da testo allegato (Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160/2019;
4. **DI DISPORRE**, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

CON VOTI favorevoli n.11 ed astenuti n.1 (Cornago)resi in forma palese

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Il Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giovanni Paris

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Adriana Bellini

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Cosimo Falco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

COMUNE DI CREDARO
(provincia di Bergamo)

**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)**
(Art. 1, comma 738 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28.09.2020

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina per l'applicazione nel Comune di Credaro dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che: *"738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, espressamente richiamato con riferimento all'IMU dall'articolo 1 comma 777 della legge n. 160/2019.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di IMU, nonché le disposizioni legislative e regolamentari relative alla gestione delle entrate tributarie Comunali in quanto compatibili.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Art. 3 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. I valori venali di riferimento delle aree fabbricabili adottati ai sensi del presente articolo, sono determinati avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Fino alla determinazione dei valori venali di riferimento ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano i valori previgenti determinati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09/04/2014.

4. Gli uffici comunali, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori inferiori a quelli di riferimento di cui al comma 1, possono comunque applicare tali valori in assenza di ulteriori elementi o parametri di valutazione desumibili da atti di compravendita o perizie estimative. Tale possibilità è finalizzata ad uniformare l'attività di accertamento dell'imposta in ossequio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività di accertamento, nonché ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra contribuenti e ridurre la possibilità di insorgenza del contenzioso.

5. I valori di riferimento come indicati nel presente articolo hanno l'esclusivo effetto indicato al precedente comma, ossia di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta in ossequio ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività di accertamento, nonché ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra contribuenti e ridurre la possibilità di insorgenza del contenzioso. Per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento dell'imposta in base a valori dichiarati in misura superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei valori di riferimento di cui al comma 1.

Art. 5 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 747, della legge 160/2019 (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati), questi devono versare in uno stato di fatiscenza sopravvenuta. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta devono consistere in uno stato di degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile necessariamente con interventi edilizi di livello superiore alla manutenzione straordinaria come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.

2. Non costituisce, per sé solo, motivo idoneo per la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, il mancato allacciamento dello stesso, o degli impianti, alle reti di pubblici servizi (gas, telefonica, energetica elettrica, calore, acquedotto, fognatura-depurazione, ecc...). Sussistono le condizioni di fatiscenza sopravvenuta qualora il fabbricato presenti, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

- a) presenza di strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) presenza di strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) fabbricati per i quali sia stato emesso dalla Pubblica Autorità provvedimento di demolizione o di ripristino finalizzato ad evitare danni a cose o persone.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e può risultare inagibile o inabitabile in tutto o in parte. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta potranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esistenza della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Art. 6 – Versamenti dell'imposta

1. L'imposta deve essere versata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa statale.
2. L'imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; in tal caso, contestualmente al versamento dell'imposta deve essere presentata al Comune una dichiarazione contenente: i nominativi dei soggetti passivi; i dati catastali degli immobili cui il versamento si riferisce con l'indicazione delle relative quote di possesso e di imposta dovuta.
3. Non sono dovuti versamenti per importi inferiori o pari ad € 12,00 per anno solare. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto o di saldo.
4. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

Art. 7 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dell'imposta, di competenza del Comune, è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 12,00 per anno solare.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi secondo la disciplina prevista dall'articolo 9.

Art. 8 – Compensazione

1. Per le somme versate di competenza del Comune il contribuente, purché non sia intervenuta decadenza in ordine alla richiesta di rimborso o prescrizione dal diritto al rimborso, ha diritto a compensare le somme a debito con quelle a credito, riferite sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.
2. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare all'ufficio tributi, prima della scadenza stabilita per il versamento, una apposita richiesta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo/recapito e codice fiscale/P.Iva;
 - b) l'importo dell'imposta dovuta;
 - c) l'importo delle somme versate in eccedenza e relative attestazioni di pagamento, distinte per anno d'imposta, da dedurre in compensazione dalle somme da versare;
 - d) l'importo dell'imposta dovuta a seguito della compensazione;
 - e) la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza da portare in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
4. La compensazione non è ammessa qualora siano state già avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'imposta.

Art. 9 – Misura degli interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
 - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Art. 10 – Accertamento

1. L'attività di accertamento dell'imposta è esercitata nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale tempo per tempo vigente.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12.00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

Art. 11 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applicano gli strumenti deflattivi del contenzioso disciplinati dai relativi regolamenti comunali. Si applicano inoltre gli altri istituti deflattivi ammessi dalla legislazione statale qualora direttamente applicabili ai tributi locali.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a seguito dell'avvenuto perfezionamento degli atti di liquidazione/accertamento dell'IMU, comprensive di sanzioni, interessi e somme di carattere accessorio, sono riscosse coattivamente utilizzando i diversi strumenti offerti dalla normativa vigente con le seguenti modalità: direttamente dal Comune; tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; tramite ruolo di cui al D.P.R n. 602 del 1973, mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale ("Agenzia delle entrate - Riscossione" di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. D.L. n. 193 del 2016); tramite le ulteriori diverse forme e modalità di riscossione ammesse dalla legislazione vigente.

Art. 13 – Effetti del regolamento

1. Il presente regolamento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2020.